

Bruxelles, 14 settembre 2026
(OR. en)

13082/26
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0256 (NLE)**

**POLCOM 316
FDI 40
SERVICES 48
COLAC 106**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 462 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 462 annex.

All.: COM(2026) 462 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.9.2026
COM(2026) 462 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra
l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador**

ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – TRASPARENZA E PREVEDIBILITÀ

CAPO III – RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

CAPO IV – PUNTI FOCALI E COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI

CAPO V – INVESTIMENTI E SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO VI – PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO VII – COOPERAZIONE E DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO RELATIVO ALL'ENERGIA SOSTENIBILE E ALLE MATERIE PRIME

PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, di seguito denominata "Ecuador",

congiuntamente "parti", o individualmente "parte",

CONSIDERANDO il desiderio di rafforzare ulteriormente i loro legami economici e di instaurare relazioni strette e durature basate sul partenariato e sulla cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

DESIDEROSE di mobilitare e trattenere gli investimenti, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il tenore di vita nei rispettivi territori;

RICONOSCENDO la necessità di agevolare gli investimenti attraverso il miglioramento della trasparenza e della prevedibilità, la razionalizzazione delle procedure di autorizzazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi al fine di migliorare il clima degli investimenti;

CONVINTE che le misure di agevolazione degli investimenti rafforzano gli investimenti nelle e delle micro, piccole e medie imprese;

RICONOSCENDO che gli investimenti possono favorire lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la diversificazione delle attività economiche e contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti nel documento finale intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e dei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, adottato il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (di seguito "Agenda 2030 delle Nazioni Unite");

RICONOSCENDO l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità per l'attuazione del presente accordo;

AFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

TENENDO PRESENTE il protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, firmato a Bruxelles l'11 novembre 2016;

AFFERMANDO il loro fermo impegno ad attuare l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, applicato a titolo provvisorio per l'Ecuador a decorrere dal 1° gennaio 2017 ed entrato in vigore il 1° novembre 2024, e la determinazione a rafforzare il proprio impegno a favore di un risultato ambizioso in materia di sviluppo sostenibile,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

Il presente accordo mira ad agevolare l'attrazione, il mantenimento e l'espansione degli investimenti esteri diretti tra le parti ai fini della diversificazione economica e dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Al fine di agevolare gli investimenti esteri diretti, il presente accordo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sulle attività di investimento degli investitori dell'altra parte.
2. Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente – compresa l'azione contro i cambiamenti climatici –, o ancora la morale pubblica, la protezione sociale, la protezione dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

3. Il presente accordo non crea né modifica alcun impegno in materia di liberalizzazione degli investimenti, né crea o modifica alcuna norma sulla protezione degli investitori stabiliti nei territori delle parti, o dei loro investimenti, o sulla risoluzione delle controversie investitore-Stato.

ARTICOLO 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "attività di investimento": lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, la gestione operativa o strategica, il mantenimento, la vendita o altra cessione di un investimento;
- 2) "autorizzazione": il permesso di svolgere attività di investimento, rilasciato da un'autorità competente in esito a una procedura cui l'investitore deve attenersi per dimostrare il rispetto delle prescrizioni necessarie;
- 3) "autorità competente": un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo che esercita i poteri a esso delegati da un'amministrazione o da un'autorità centrale, regionale o locale che ha il potere di rilasciare un'autorizzazione;
- 4) "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende esercitare, o sta esercitando, attività di investimento nel territorio dell'altra parte;
- 5) "persona giuridica": un soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

- 6) "persona giuridica di una parte":
- a) per l'Unione europea, una persona giuridica, costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale¹ nel territorio dell'Unione europea; e
 - b) per l'Ecuador, una persona giuridica, costituita o organizzata in forza del diritto dell'Ecuador, che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio dell'Ecuador;
- 7) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
- 8) "misura di una parte": qualsiasi misura adottata o mantenuta in vigore da²:
- a) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; oppure
 - b) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

¹ Conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (WT/REG39/1), l'Unione europea riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

² Si precisa che sono "misure di una parte" le misure che i soggetti elencati al punto 8, lettere a) e b), adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento di altri soggetti al riguardo.

9) "persona fisica di una parte":

a) per l'Unione: il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione a norma del diritto di tale Stato³; e

b) per l'Ecuador: un cittadino dell'Ecuador conformemente al suo diritto;

e

10) "pubblicazione": l'inserimento in una pubblicazione ufficiale, quale una Gazzetta ufficiale, o in un sito web ufficiale.

ARTICOLO 4

Trattamento della nazione più favorita

1. Nell'applicare le disposizioni del presente accordo nel proprio territorio, ciascuna parte accorda immediatamente e incondizionatamente agli investitori dell'altra parte e ai loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe agli investitori di qualsiasi altro paese e ai relativi investimenti.

³ Rientrano nella definizione di "persona fisica" anche coloro che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza esserne cittadini né essere cittadini di un altro Stato ma che, a norma del diritto della Repubblica di Lettonia, hanno il diritto di ottenere un passaporto per non cittadini.

2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte o ai loro investimenti il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da:

- a) misure che prevedano il riconoscimento, compresi il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali di cui al punto 3 dell'allegato sui servizi finanziari dell'accordo generale sugli scambi di servizi previsto all'allegato 1B dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994; oppure
- b) qualsiasi accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprenda impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli agli investimenti tra le parti o imponga il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o più settori economici.

3. Si precisa che le disposizioni previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte non costituiscono in sé un "trattamento" di cui al paragrafo 1 e non possono pertanto essere prese in considerazione nel valutare una violazione del presente accordo.

ARTICOLO 5

Misure contro la corruzione e altre attività illegali

1. Le parti riconoscono l'impatto negativo della corruzione, del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo, della frode fiscale e dell'evasione fiscale sulle economie e sulle società, tra l'altro in quanto ostacolano lo sviluppo sostenibile e scoraggiano gli investimenti.

2. Ciascuna parte conferma il proprio impegno a adottare misure adeguate per prevenire e combattere la corruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode fiscale e l'evasione fiscale, in relazione alle questioni contemplate dal presente accordo, conformemente alle norme concordate a livello internazionale che sono state approvate o sostenute da tale parte, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, e le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") destinate alle imprese multinazionali sulla condotta responsabile delle imprese, nonché le norme vigenti nel settore della fiscalità internazionale.

CAPO II

TRASPARENZA E PREVEDIBILITÀ

ARTICOLO 6

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

ARTICOLO 7

Obblighi di pubblicazione

Ciascuna parte pubblica tempestivamente o rende altrimenti pubblicamente disponibili per iscritto e, salvo in situazioni di emergenza, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, tutte le pertinenti misure di applicazione generale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, in modo da consentire agli investitori di esserne informati.

ARTICOLO 8

Pubblicazione preventiva e possibilità di presentare osservazioni

1. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per quanto concerne l'adozione delle misure, ciascuna parte⁴ pubblica preventivamente:
 - a) le proposte di disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale da adottare in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo; oppure
 - b) i documenti che forniscono dettagli sufficienti sulle proposte di cui alla lettera a) per consentire agli investitori e alle altre persone interessate di valutare se e in che modo tali proposte possano incidere significativamente sui loro interessi.

⁴ Le parti convengono che ai paragrafi da 1 a 4 si riconosce che le parti dispongono di sistemi diversi per effettuare consultazioni su determinate misure prima che queste divengano definitive, e che le alternative di cui al paragrafo 1 rispecchiano sistemi giuridici diversi.

2. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per quanto concerne l'adozione delle misure, ciascuna parte è incoraggiata ad applicare il paragrafo 1 alle procedure e alle decisioni amministrative di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
3. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per quanto concerne l'adozione delle misure, ciascuna parte offre agli investitori e alle altre persone interessate, su base non discriminatoria, una ragionevole opportunità di presentare osservazioni sulle misure proposte o sui documenti pubblicati a norma del paragrafo 1 o 2.
4. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per quanto concerne l'adozione delle misure, ciascuna parte prende in considerazione le osservazioni ricevute a norma del paragrafo 3⁵.
5. Nel pubblicare una disposizione legislativa o regolamentare di applicazione generale di cui al paragrafo 1, o prima di tale pubblicazione, nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per quanto concerne l'adozione delle misure, ciascuna parte si adopera per spiegare le finalità e le motivazioni alla base della disposizione legislativa o regolamentare.
6. Ciascuna parte si adopera, nella misura del possibile, per consentire un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione di una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 1 e la data della sua applicazione agli investitori.

⁵ La presente disposizione non impone alle parti alcun obbligo relativamente alla decisione definitiva di adottare o mantenere in vigore misure di autorizzazione degli investimenti.

ARTICOLO 9

Trasparenza del quadro per gli investimenti

1. Ciascuna parte mette a disposizione con mezzi elettronici, quali un sito web, e, ove possibile, rende accessibile tramite un portale unico e aggiorna, per quanto possibile e opportuno, gli elementi seguenti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente gli investimenti;
- b) le restrizioni e le condizioni applicabili agli investimenti; e
- c) i dati di contatto delle autorità competenti.

2. Ciascuna parte mette a disposizione, ove possibile con mezzi elettronici quali un sito web, rende accessibile tramite il portale unico di cui al paragrafo 1 e aggiorna, per quanto possibile e opportuno, una descrizione che informa gli investitori e le altre persone interessate in merito alle fasi concrete da completare per investire nel proprio territorio, comprese le prescrizioni e le procedure riguardanti:

- a) la costituzione di società e la registrazione di imprese;
- b) il collegamento a infrastrutture essenziali quali l'approvvigionamento di energia elettrica e acqua;
- c) l'acquisizione e la registrazione di proprietà, quali i diritti di proprietà fondiaria;

- d) le licenze edilizie;
 - e) i trasferimenti in conto capitale e i pagamenti;
 - f) la convertibilità della valuta;
 - g) il pagamento delle imposte;
 - h) l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro, piccole e medie imprese; e
 - i) la risoluzione delle insolvenze.
3. Non sono imposti oneri agli investitori per l'accesso alle informazioni fornite a norma del presente articolo o dell'articolo 7.

ARTICOLO 10

Trasparenza degli incentivi agli investimenti

1. Ciascuna parte mette a disposizione con mezzi elettronici quali un sito web e, ove possibile, rende accessibile tramite un portale unico e aggiorna, per quanto possibile e opportuno, le informazioni relative agli incentivi agli investimenti.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano tutti gli incentivi a disposizione degli investitori, compresi gli incentivi finanziari, gli incentivi fiscali e i trasferimenti in natura, inclusi gli incentivi non finanziari.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti:

- a) la base giuridica dell'incentivo;
- b) la forma dell'incentivo;
- c) i requisiti di ammissibilità relativi all'incentivo;
- d) la procedura di richiesta dell'incentivo, compresi i moduli e i documenti necessari; e
- e) i dati di contatto dell'autorità competente.

ARTICOLO 11

Divulgazione di informazioni riservate

Nessuna disposizione del presente accordo impone a una parte di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

CAPO III

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 12

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle misure delle parti relative all'autorizzazione degli investimenti.

ARTICOLO 13

Presentazione delle domande

Ciascuna parte evita per quanto possibile di imporre a un richiedente di rivolgersi a più di un'autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Possono risultare necessarie più domande di autorizzazione se l'attività per cui l'autorizzazione è richiesta ricade nell'ambito di competenza di più autorità competenti.

ARTICOLO 14

Calendario per la presentazione delle domande

La parte che impone l'obbligo di autorizzazione provvede affinché le proprie autorità competenti accettino per quanto possibile la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell'anno. La parte che assoggetta la presentazione della domanda di autorizzazione al rispetto di termini specifici provvede affinché le autorità competenti concedano un termine ragionevole a tal fine.

ARTICOLO 15

Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie

La parte che impone l'obbligo di autorizzazione fa in modo che le proprie autorità competenti:

- a) accettino, nella misura del possibile, le domande in formato elettronico; e
- b) accettino copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte al posto dei documenti originali, salvo qualora le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

ARTICOLO 16

Trattamento delle domande

1. La parte che impone l'obbligo di autorizzazione fa in modo che le proprie autorità competenti:

- a) forniscano, per quanto possibile, un calendario indicativo per il trattamento delle domande;
- b) su istanza del richiedente, forniscano senza indebito ritardo informazioni sullo stato della domanda;

- c) nella misura del possibile, accertino senza indebito ritardo la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte;
- d) se considerano la domanda completa ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte⁶, provvedano, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione, a:
 - i) completare il trattamento della domanda; e
 - ii) informare il richiedente della decisione relativa alla domanda, nella misura del possibile, per iscritto⁷;
- e) se ritengono che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte provvedano, nella misura del possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione, a:
 - i) informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
 - ii) su istanza del richiedente, indicare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta;

⁶ Le autorità competenti possono esigere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico per essere considerate "complete ai fini del trattamento".

⁷ Le autorità competenti possono conformarsi all'obbligo di cui al punto ii) informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione della domanda. L'espressione "per iscritto" è intesa comprensiva del formato elettronico.

- iii) dare al richiedente la possibilità di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda⁸; e
 - iv) se nessuna delle opzioni di cui ai punti i), ii) e iii) è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole; e
- f) in caso di rigetto di una domanda, informino il richiedente, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, dei motivi del rigetto, dei termini entro cui può presentare ricorso e, se applicabile, della procedura per ripresentare domanda; il precedente rigetto di una domanda non osta in sé a che un richiedente presenti una nuova domanda.
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti rilascino un'autorizzazione non appena è stato stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di detta autorizzazione.
3. Ciascuna parte provvede affinché, una volta rilasciata, l'autorizzazione acquisti efficacia senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili⁹.

⁸ Tale "possibilità" non impone all'autorità competente di concedere proroghe dei termini.

⁹ Le autorità competenti non sono responsabili dei ritardi dovuti a motivi che esulano dalla loro responsabilità.

ARTICOLO 17

Diritti

1. Per tutte le attività economiche diverse dai servizi finanziari, ciascuna parte provvede affinché i diritti di autorizzazione applicati dalle proprie autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti e non limitino in sé le attività di investimento.
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti forniscano al richiedente uno schema tariffario dei diritti di autorizzazione che applicano per i servizi finanziari o informazioni sul modo in cui ne determinano l'importo. Le parti non usano tali diritti come mezzo per eludere i propri impegni o obblighi.
3. I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
4. Salvo in casi urgenti, ciascuna parte prevede un periodo di tempo adeguato tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di diritti nuovi o modificati relativi alle procedure di autorizzazione degli investimenti o tra la pubblicazione di informazioni che consentano agli investitori di comprendere il calcolo di tali diritti e l'entrata in vigore di questi ultimi. Tali diritti non sono applicati fino a quando non siano state pubblicate dette informazioni.
5. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore, nella misura del possibile, procedure che consentano il pagamento elettronico dei diritti riscossi dalle autorità competenti per l'autorizzazione degli investimenti.

ARTICOLO 18

Obiettività, imparzialità e indipendenza

La parte che adotta o mantiene in vigore una misura relativa all'autorizzazione provvede affinché l'autorità competente interessata tratti una domanda e adotti e gestisca le proprie decisioni in modo obiettivo, imparziale e indipendente dall'influenza indebita di chiunque eserciti attività di investimento per le quali è richiesta l'autorizzazione¹⁰.

ARTICOLO 19

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni qualora sia richiesta un'autorizzazione

1. La parte che richiede l'autorizzazione pubblica tempestivamente le informazioni necessarie affinché gli investitori possano rispettare le prescrizioni, le norme tecniche e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Le informazioni riportano gli elementi seguenti, se esistono:

- a) le prescrizioni, comprese le regolamentazioni e le norme tecniche di interesse, applicabili agli investimenti;

¹⁰ Si precisa che la presente disposizione non richiede una particolare struttura amministrativa; si riferisce al processo decisionale e alla gestione delle decisioni.

- b) i moduli pertinenti;
- c) le procedure;
- d) il calendario indicativo per il trattamento della domanda;
- e) i diritti di autorizzazione;
- f) la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni;
- g) le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;
- h) le procedure per monitorare le modalità e le condizioni applicabili alle autorizzazioni o per assicurarne l'osservanza; e
- i) i dati di contatto delle autorità competenti.

2. Ciascuna parte è incoraggiata a raggruppare le pubblicazioni elettroniche in un unico portale.

ARTICOLO 20

Elaborazione di misure

La parte che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione provvede affinché:

- a) tali misure si basino su criteri chiari, oggettivi e trasparenti, che possono includere la competenza e la capacità di esercitare l'attività di investimento autorizzata, anche nel rispetto delle prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali, fermo restando che le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio;
- b) le procedure siano imparziali, facilmente accessibili a tutti i richiedenti e adeguate per consentire loro di dimostrare la propria conformità alle prescrizioni; e
- c) le procedure non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto delle prescrizioni.

CAPO IV

PUNTI FOCALI E COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI

ARTICOLO 21

Punti focali per l'agevolazione degli investimenti

1. In modo coerente con il proprio ordinamento giuridico, ciascuna parte mantiene o istituisce adeguati punti focali per l'agevolazione degli investimenti che fungano da primo punto di contatto per gli investitori in relazione alle misure che incidono sugli investimenti.
2. Ciascuna parte provvede affinché i punti focali per l'agevolazione degli investimenti rispondano alle richieste di informazioni degli investitori e dei punti focali per l'agevolazione degli investimenti istituiti dall'altra parte a norma del presente articolo al fine di contribuire all'efficace applicazione del presente accordo.
3. Il punto focale per l'agevolazione degli investimenti che non sia in grado di rispondere a una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 2 si adopera per fornire al richiedente l'assistenza necessaria per ottenere le informazioni in questione.
4. Ciascuna parte provvede affinché le richieste e le informazioni di cui al presente articolo possano essere trasmesse per via elettronica.

5. Le informazioni comunicate a norma del presente articolo non pregiudicano la possibilità di stabilire se la misura sia coerente con il presente accordo.

ARTICOLO 22

Collegamenti con l'economia ospitante

Ciascuna parte è incoraggiata a mettere a disposizione degli investitori informazioni sui fornitori interni al fine di rafforzare i collegamenti con l'economia locale, aumentare la competitività dei fornitori interni e rafforzare il contributo degli investimenti allo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 23

Meccanismi di risoluzione dei problemi

1. Ciascuna parte si adopera per istituire o mantenere adeguati meccanismi di risoluzione dei problemi degli investitori che possono derivare dall'applicazione di qualsiasi misura di applicazione generale contemplata dal presente accordo.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono facilmente accessibili, anche per le micro, piccole e medie imprese, nonché temporalmente definiti e trasparenti. Essi non pregiudicano le eventuali procedure di ricorso o di riesame istituite o mantenute da una parte o il meccanismo di risoluzione delle controversie stabilito a norma del capo VI del presente accordo.

ARTICOLO 24

Coordinamento tra servizi interni

1. Le parti riconoscono l'importanza di uno stretto coordinamento a livello interno tra le

autorità e i servizi responsabili della regolamentazione e dell'attuazione delle misure e delle procedure relative agli investimenti quale mezzo per agevolare, attrarre, trattenere ed espandere gli investimenti.

2. Ciascuna parte si adopera per istituire o mantenere meccanismi per coordinare le attività al fine di:

- a) agevolare gli investimenti;
- b) favorire la coerenza normativa e la prevedibilità delle misure e delle procedure governative; e
- c) promuovere la coerenza delle misure e delle procedure di investimento a livello centrale, regionale e locale.

3. Per facilitare il compito di coordinamento, ciascuna parte è incoraggiata a designare un servizio capofila in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico.

ARTICOLO 25

Coerenza normativa e valutazioni d'impatto

1. Le parti riconoscono l'importanza di un quadro normativo per gli investimenti efficace, coerente, trasparente e prevedibile.

2. Ciascuna parte è incoraggiata a effettuare, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione d'impatto delle principali¹¹ misure di applicazione generale in fase di elaborazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

¹¹ Ciascuna parte può stabilire che cosa si intenda per misura di applicazione generale "principale" ai fini del presente accordo.

3. Le parti riconoscono che, nello svolgimento delle valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, si dovrebbe tenere conto del potenziale impatto delle misure proposte sulle micro, piccole e medie imprese e sullo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 26

Consultazioni dei portatori di interessi e revisioni periodiche

1. Ciascuna parte è incoraggiata a riesaminare, con la frequenza che ritiene opportuna, le proprie misure di applicazione generale contemplate dal presente accordo al fine di determinare se le misure specifiche da essa attuate debbano essere modificate, razionalizzate, ampliate o abrogate, in modo da rendere il proprio quadro per gli investimenti più efficace nel conseguimento dei suoi obiettivi strategici e nella risposta alle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
2. Ciascuna parte è incoraggiata a riesaminare periodicamente i diritti di autorizzazione al fine di ridurre il numero e la varietà.
3. Ciascuna parte è incoraggiata, nel corso dei suoi riesami, a prendere in considerazione i riscontri dei portatori di interessi e a utilizzare i pertinenti indicatori internazionali di prestazione.
4. Le parti sono invitate a condividere, in sede di comitato per l'agevolazione degli investimenti di cui all'articolo 43, le loro esperienze nell'effettuare riesami periodici e nell'attuare le raccomandazioni strategiche che ne derivano.

ARTICOLO 27

Non applicazione del meccanismo di risoluzione

Il capo VI non si applica agli articoli 24, 25 e 26.

CAPO V

INVESTIMENTI E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 28

Obiettivi

1. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente e affermano l'impegno ad agevolare gli investimenti in modo da contribuire al conseguimento dello sviluppo sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
2. Obiettivo del presente capo è rafforzare le relazioni di investimento tra le parti in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile, in particolare nelle sue dimensioni del lavoro e dell'ambiente che sono rilevanti per gli investimenti, anche rafforzando il dialogo e la cooperazione.

ARTICOLO 29

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna parte di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro che ritiene appropriati e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche al riguardo. Tali livelli di protezione, disposizioni legislative e politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente capo.
2. Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche prevedano e incoraggino elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adopera per migliorarle.
3. Una parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli investimenti.
4. Una parte non rinuncia né deroga altrimenti alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni legislative, al fine di incoraggiare gli investimenti.
5. Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli investimenti.

ARTICOLO 30

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli investimenti con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con i rispettivi obblighi nel quadro della dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro a Ginevra il 10 giugno 2008.
2. Conformemente alla costituzione dell'OIL, adottata il 28 giugno 1919, e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro a Ginevra il 18 giugno 1998, come modificata nel 2022, ciascuna parte rispetta, promuove e realizza i principi riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, quali definiti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, e attua efficacemente le convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dagli Stati membri dell'Unione europea e dall'Ecuador.
3. Ciascuna parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL di cui non è ancora firmataria.

4. Ciascuna parte favorisce politiche di investimento che promuovono gli obiettivi dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, conformemente alla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta e alla dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro a Ginevra il 21 giugno 2019.
5. Coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito dell'OIL, ciascuna parte istituisce, se non lo ha ancora fatto, e mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro per tutti i settori economici, comprese le attività agricole e minerarie.
6. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, anche in sede di OIL, a seconda dei casi.

ARTICOLO 31

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza della governance internazionale dell'ambiente, in particolare il ruolo dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEA") del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEP"), nonché degli accordi ambientali multilaterali (di seguito "MEA"), quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le regole e le misure in materia di investimenti e quelle relative all'ambiente.

2. Ciascuna parte attua efficacemente i MEA e i relativi protocolli di cui è firmataria. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli investimenti con modalità atte a favorire elevati livelli di protezione dell'ambiente.

3. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche in sede di Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, di UNEP, di UNEA, in relazione ai MEA e in sede di Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").

ARTICOLO 32

Investimenti e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tale obiettivo, coerentemente con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992 (di seguito "UNFCCC"), con l'accordo di Parigi, fatto a Parigi il 12 dicembre 2015 (di seguito "accordo di Parigi"), e con altri MEA e altri strumenti multilaterali in materia di cambiamenti climatici.

2. Ciascuna parte:

- a) attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi, compresi gli impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale; e
- b) promuove le sinergie tra le politiche e le misure in materia di investimenti e quelle per il clima, così da contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici.

3. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'accordo di Parigi, del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, dell'OMC, dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e dell'Organizzazione marittima internazionale.

ARTICOLO 33

Investimenti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile

1. Conformemente al loro impegno a rafforzare il contributo degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, le parti agevolano e incoraggiano gli investimenti nella produzione e nel consumo sostenibili e in prodotti e servizi ambientali, come pure gli investimenti rilevanti ai fini dell'attenuazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento agli stessi, come gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

2. Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tali obiettivi, coerentemente con i pertinenti MEA di cui sono firmatarie, tra cui la convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (di seguito "convenzione sulla diversità biologica") e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, fatta a Washington D.C. il 3 marzo 1973 (di seguito "CITES") e con le decisioni adottate nel loro ambito.
3. Ciascuna parte agevola gli investimenti per l'uso sostenibile delle risorse biologiche e la conservazione della biodiversità e adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate agli investimenti.
4. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tali obiettivi. Di conseguenza ciascuna parte agevola gli investimenti in modo coerente con la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste.
5. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tali obiettivi. Di conseguenza ciascuna parte agevola gli investimenti in modo coerente con la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini e con la promozione di un'acquacoltura responsabile e sostenibile.
6. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica e della CITES.

ARTICOLO 34

Condotta responsabile delle imprese

1. Le parti riconoscono l'importanza della condotta responsabile delle imprese, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tale obiettivo.
2. Ciascuna parte promuove l'adozione, da parte delle imprese e degli investitori, di pratiche in linea con la condotta responsabile delle imprese.
3. Ciascuna parte sostiene la diffusione e l'utilizzo dei pertinenti strumenti internazionali, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il Global Compact delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sulla condotta responsabile delle imprese e le relative linee guida sul dovere di diligenza.
4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 35

Investimenti e parità di genere

1. Le parti riconoscono che politiche di investimento inclusive contribuiscono a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017. Le parti riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compresi gli investimenti. Le parti sottolineano la loro intenzione di attuare il presente accordo in modo da promuovere e rafforzare la parità di genere.

2. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, tra l'altro mediante attività volte a migliorare la capacità e le condizioni che consentono alle donne - lavoratrici, donne d'affari e imprenditrici - di accedere alle opportunità create dal presente accordo e di trarne beneficio.

CAPO VI

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 36

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie tra loro in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo, avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.
2. La parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, indicando le misure in questione e gli obblighi derivanti dal presente accordo che ritiene che l'altra parte non abbia adempiuto.
3. La parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data della sua presentazione.
4. Salvo diversa decisione delle parti, le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta e si svolgono nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta.

5. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe costituire una violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo.
6. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti che abbia conoscenze adeguate nella materia oggetto delle consultazioni.
7. Nell'ambito delle consultazioni su questioni relative agli accordi o agli strumenti multilaterali in materia di ambiente o di lavoro di cui al presente accordo, le parti tengono conto delle informazioni provenienti dall'OIL o da organismi o organizzazioni istituiti a norma degli accordi ambientali multilaterali al fine di promuovere la coerenza tra i lavori delle parti e i lavori di tali organizzazioni o organismi. Se del caso, le parti chiedono il parere di tali organismi o organizzazioni, o di altri esperti o organismi che ritengono appropriati.
8. Ciascuna parte può chiedere, se del caso, il parere della società civile a norma dell'articolo 46.
9. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni fornite e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate.

ARTICOLO 37

Soluzioni concordate

1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 36.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata. Qualora non sia possibile un'attuazione immediata, le parti concordano un termine ragionevole per l'attuazione.
3. Entro la scadenza del termine concordato di cui al paragrafo 2, la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.
4. Se le parti non sono in grado di pervenire a una soluzione concordata entro 120 giorni dalla data della richiesta di consultazioni, o se la soluzione concordata non è attuata entro il termine di cui al paragrafo 2, la parte che ha richiesto le consultazioni a norma dell'articolo 36 può chiedere la costituzione di un collegio per risolvere la controversia. La richiesta di costituzione di un collegio è presentata all'altra parte per iscritto.

ARTICOLO 38

Procedura del collegio

1. Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla composizione del collegio di cui all'articolo 37, paragrafo 4. Se l'accordo non è stato raggiunto entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di costituzione di un collegio a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, ciascuna parte nomina un membro del collegio entro un ulteriore termine di 30 giorni.

I membri del collegio nominati dalle parti nominano congiuntamente il presidente del collegio, che non ha la cittadinanza né dell'una né dell'altra parte.

2. Se una parte non procede alla nomina di un membro del collegio entro il termine di cui al paragrafo 1, l'altra parte può chiedere al segretario generale della Corte permanente di arbitrato di nominare un membro del collegio.

Se i membri del collegio non procedono alla nomina di un presidente entro 30 giorni dalla loro nomina a norma del paragrafo 1, ciascuna delle parti può chiedere al segretario generale della Corte permanente di arbitrato di nominare un presidente.

3. Il collegio effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame. Salvo diversa decisione delle parti, il collegio stabilisce il regolamento di procedura applicabile.

4. Se il collegio conclude che la misura in questione non è conforme alle disposizioni del presente accordo, la parte convenuta adotta qualsiasi misura necessaria per conformarsi tempestivamente.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, su richiesta di una parte le parti discutono le misure da attuare tenendo conto della relazione del collegio.

6. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti sorveglia il seguito dato alla relazione del collegio.

ARTICOLO 39

Trasparenza

Ciascuna parte rende tempestivamente pubbliche:

- a) le richieste di consultazioni a norma dell'articolo 36;
- b) le soluzioni concordate a norma dell'articolo 37; e
- c) le misure adottate a norma dell'articolo 38.

ARTICOLO 40

Termini

1. Salvo diversa indicazione, tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 41

Procedura di mediazione

1. Una parte può chiedere in qualsiasi momento di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di una parte che si presume incida negativamente sugli investimenti tra le parti.
2. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte da un mediatore designato dalle parti.
3. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 90 giorni dalla data di designazione del mediatore.
4. Salvo diversa decisione delle parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Una parte può rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
5. La procedura di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui agli articoli 36 e 38 o stabiliti dalle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo.

CAPO VII

COOPERAZIONE E DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 42

Assistenza tecnica e sviluppo delle capacità per l'agevolazione degli investimenti

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo delle capacità e si impegnano a cooperare per migliorare il clima degli investimenti in Ecuador e sostenere l'attuazione del presente accordo.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono svolte nel quadro delle norme e delle pertinenti procedure dell'Unione europea per la cooperazione allo sviluppo e relativi strumenti.
3. Le richieste di assistenza dovrebbero basarsi sulle esigenze individuate ed essere in linea con le riforme interne volte ad agevolare gli investimenti. L'assistenza è soggetta a modalità e condizioni stabilite di comune accordo.
4. Nell'ambito del comitato per l'agevolazione degli investimenti, le parti:
 - a) si scambiano informazioni ed esaminano i progressi compiuti in materia di assistenza tecnica e sostegno allo sviluppo delle capacità in relazione all'attuazione del presente accordo; e
 - b) individuano le esigenze di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità.

ARTICOLO 43

Comitato per l'agevolazione degli investimenti

1. Al fine di garantire il funzionamento corretto ed efficace del presente accordo, le parti istituiscono un comitato per l'agevolazione degli investimenti composto da rappresentanti di entrambe le parti.
2. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti si riunisce la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il comitato per l'agevolazione degli investimenti si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti, o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti.
3. Le riunioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti si svolgono alternativamente nell'Unione o in Ecuador, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti può riunirsi in presenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai rappresentanti delle parti.
4. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti è copresieduto, per l'Ecuador, dal ministro della Produzione, del commercio e degli investimenti e, per l'Unione, dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio, o dai rispettivi delegati.

ARTICOLO 44

Funzioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti

1. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti:
 - a) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti;
 - b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
 - c) cerca i modi e i metodi appropriati per prevenire o risolvere i problemi che possano insorgere nei settori contemplati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo;
 - d) esamina qualsiasi altra questione di interesse relativa a un settore contemplato dal presente accordo, secondo quanto convenuto dai rappresentanti delle parti;
 - e) su richiesta di una parte, esamina le richieste di cui all'articolo 21 e le richieste di assistenza amministrativa; e
 - f) discute eventuali miglioramenti del presente accordo, in particolare alla luce dell'esperienza e degli sviluppi in altri consessi internazionali e nell'ambito di altri accordi conclusi dalle parti.
2. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti adotta il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.

ARTICOLO 45

Decisioni e raccomandazioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per l'agevolazione degli investimenti ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti. Le parti adottano le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per l'agevolazione degli investimenti può formulare opportune raccomandazioni in relazione a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.
3. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni per consenso.

ARTICOLO 46

Dialogo con la società civile

1. Le parti organizzano un dialogo con la società civile (di seguito "dialogo") per discutere dell'attuazione del presente accordo.
2. Nell'ambito del dialogo le parti promuovono una rappresentanza equilibrata di portatori di interessi, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nei settori economico, dello sviluppo sostenibile, sociale, ambientale e di altro tipo.
3. Il dialogo si svolge su base annuale, in concomitanza con la riunione del comitato per l'agevolazione degli investimenti, salvo diversa decisione delle parti.
4. Ai fini del dialogo le parti forniscono a chi vi partecipa informazioni sull'attuazione del presente accordo.
5. Le opinioni e i pareri espressi nel corso del dialogo possono essere presentati al comitato per l'agevolazione degli investimenti e resi pubblici.
6. Le parti possono decidere di organizzare il dialogo attraverso i meccanismi esistenti da esse istituiti per il coinvolgimento della società civile, se del caso.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 47

Eccezioni generali

Fermo restando l'obbligo di non applicare le misure in questione in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata, o una restrizione dissimulata, nei confronti degli investitori dell'altra parte e delle loro attività di investimento in situazioni analoghe¹², nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico¹³;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

¹² La presente formulazione rispecchia l'intento delle parti di garantire la coerenza con la parte introduttiva dell'articolo XX del GATT e dell'articolo XIV del GATS.

¹³ Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

- ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
- iii) alla sicurezza.

ARTICOLO 48

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

- a) imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia da essa ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure
- b) impedire a una parte di prendere qualsiasi provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;

- ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
- iii) adottati in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
- c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 49

Durata

Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.

ARTICOLO 50

Denuncia

1. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La notifica all'Unione è trasmessa al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e la notifica all'Ecuador è trasmessa al ministero degli Affari esteri e della mobilità umana.
2. La denuncia del presente accordo ha effetto decorsi sei mesi dalla data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, salvo diversa decisione delle parti.

ARTICOLO 51

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:
 - a) per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in essi stabilite; e

- b) per quanto riguarda l'Ecuador, al territorio costituito dalle sue zone continentali e marittime, dalle isole adiacenti, dal mare territoriale, dall'arcipelago delle Galápagos, dal suolo, dalla piattaforma sottomarina, dal sottosuolo e dallo spazio aereo continentale, insulare e marittimo sovrastante, i cui limiti sono stati fissati nei trattati firmati dall'Ecuador.
2. I riferimenti al "territorio" nel presente accordo si intendono nel senso di cui al paragrafo 1.
3. Si precisa che i riferimenti ai trattati firmati dall'Ecuador di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982. In caso di conflitto tra il diritto interno e il diritto internazionale, prevale quest'ultimo.

ARTICOLO 52

Modifiche

Le parti possono modificare il presente accordo mediante consenso scritto. Tali modifiche entrano in vigore conformemente all'articolo 57.

ARTICOLO 53

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. L'Unione informa l'Ecuador di qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2. L'Unione notifica all'Ecuador l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione.

ARTICOLO 54

Diritti dei privati

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né di consentire che il presente accordo sia direttamente invocato nell'ordinamento giuridico di una parte.

ARTICOLO 55

Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi

1. Salvo diversa indicazione, nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.
2. Nei casi in cui nel presente accordo è fatto riferimento ad accordi internazionali, integralmente o in parte, tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data della firma del presente accordo o successivamente. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione del presente accordo derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

ARTICOLO 56

Allegato del presente accordo

Costituisce parte integrante del presente accordo l'allegato relativo all'energia sostenibile e alle materie prime.

ARTICOLO 57

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri e della mobilità umana dell'Ecuador.

ARTICOLO 58

Lingue e testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a..., addì...

Per l'Unione europea

Per la Repubblica dell'Ecuador

ALLEGATO RELATIVO ALL'ENERGIA SOSTENIBILE E ALLE MATERIE PRIME

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. Obiettivo del presente allegato è agevolare gli investimenti tra le parti nei settori dell'energia sostenibile e delle materie prime al fine di favorire la transizione energetica e migliorare la sostenibilità ambientale.
2. Il presente allegato integra l'accordo nei settori dell'energia sostenibile e delle materie prime.

ARTICOLO 2

Investimenti nell'energia sostenibile

1. Ciascuna parte promuove la creazione di mercati dell'energia aperti, competitivi ed efficienti basati su quadri giuridici e regolamentari trasparenti che agevolino gli investimenti nell'energia sostenibile¹ e nell'efficienza energetica.
2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna parte:
 - a) pubblica le condizioni e le prescrizioni per la governance e l'uso delle reti energetiche (energia elettrica e gas) e l'accesso alle stesse, comprese le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso alle reti energetiche e il loro uso, nonché le eventuali deroghe a tali condizioni e prescrizioni;
 - b) amministra in modo ragionevole, obiettivo e imparziale le condizioni, le prescrizioni e le

¹ Vi sono ricomprese le energie rinnovabili e altre forme di energia pulita.

deroghe di cui alla lettera a);

c) si adopera per sviluppare meccanismi di sostegno trasparenti e competitivi per l'energia sostenibile;

d) razionalizza, nella misura del possibile, le procedure di autorizzazione per gli investimenti nell'energia sostenibile, ad esempio per la costruzione di infrastrutture di generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia; e

e) promuove nel proprio mercato e a livello internazionale quadri regolamentari che favoriscano gli investimenti nella produzione, nell'uso e nel commercio dell'energia sostenibile e dei combustibili rinnovabili, come pure nel settore dell'efficienza energetica e delle tecnologie correlate.

ARTICOLO 3

Sostenibilità delle catene del valore delle materie prime

1. Le parti riconoscono l'importanza di un approvvigionamento e di una produzione sostenibile delle materie prime² che siano equi, responsabili e non distorti lungo l'intera catena del valore delle relative industrie di estrazione, trasformazione e riciclaggio.
2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna parte agevola gli investimenti nelle materie prime in modo tale da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, da rispettare pienamente la sovranità di ogni parte sulle rispettive risorse naturali e da difendere i diritti delle persone interessate sulla base di norme riconosciute a livello internazionale.
3. Ciascuna parte promuove la creazione di mercati delle materie prime aperti, competitivi ed efficienti basati su quadri regolamentari e giuridici trasparenti che agevolino gli investimenti nelle

² Per "materie prime" si intendono le sostanze impiegate nella fabbricazione di prodotti industriali – compresi minerali, concentrati, scorie, ceneri e sostanze chimiche – e altre sostanze, estratte, trasformate, gregge e raffinate, anche riciclate.

industrie di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime, in particolare garantendo la trasparenza delle autorizzazioni, dei permessi e, ove pertinente, delle modalità e delle condizioni di accesso ai dati geologici.

4. Ciascuna parte promuove pratiche sostenibili e responsabili nelle industrie di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime.

5. Ai fini del paragrafo 4, ciascuna parte:

- a) sostiene iniziative nazionali, regionali e internazionali volte a promuovere la condotta responsabile delle imprese conformemente alle norme internazionali;
- b) favorisce la trasparenza e la responsabilità nell'uso e nella gestione delle materie prime, anche promuovendo iniziative sull'estrazione e l'approvvigionamento responsabili e sostenibili delle materie prime, quali la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive; e
- c) promuove i valori dell'approvvigionamento e dell'estrazione responsabili e massimizza il contributo del proprio settore delle materie prime e delle relative catene del valore industriali al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 4

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Prima di rilasciare un'autorizzazione per un progetto correlato alla produzione o alla prospezione di prodotti energetici o alla produzione di materie prime, le parti provvedono affinché sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale qualora il progetto possa avere effetti significativi sull'ambiente in relazione a uno degli aspetti elencati al paragrafo 2.

2. La valutazione dell'impatto ambientale di cui al paragrafo 1 individua e valuta, se del caso, l'effetto di un progetto:

a) sulla popolazione e sulla salute umana;

b) sulla biodiversità;

c) sul territorio, sul suolo, sull'acqua, sull'aria e sul clima; e

d) sul patrimonio culturale e sul paesaggio, compreso l'effetto previsto derivante dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti o calamità rilevanti per il progetto in questione.

3. Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale di cui al paragrafo 1, le parti:

a) provvedono affinché tutte le persone interessate, comprese le organizzazioni non governative, dispongano tempestivamente di un'effettiva opportunità e di un periodo di tempo adeguato per partecipare alla valutazione dell'impatto ambientale, così come di un periodo di tempo adeguato per presentare osservazioni sul rapporto di valutazione dell'impatto ambientale;

b) tengono conto delle conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale riguardo agli effetti del progetto sull'ambiente; e

c) rendono pubbliche le conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale prima di rilasciare un'autorizzazione per il progetto.